

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6691 del 20/11/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO) TITOLARE: FATRO SPA CODICE PRATICA N. BO08A0126/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6934 del 19/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno venti NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI

COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO)

TITOLARE: FATRO SPA

CODICE PRATICA N. BO08A0126/25RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con

Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'**istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/138807 del 01/08/2025 (pratica B008A0126/25RN), con la quale la Ditta **FATRO SPA**, C.F.:01125080372, con sede legale in Via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO), ha chiesto **il rinnovo della concessione di acque pubbliche sotterranee** rilasciata alla medesima con Determinazione n. 3105 del 06/07/2020, in scadenza al 31/12/2025;

richiamata la Determinazione n. 3105 del 06/07/2020 di rinnovo con variante sostanziale in aumento di prelievo da 120.000 mc/a a 200.000 mc/a alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n. 16334 del 15/12/2011 (pratica BO08A0126/15RN01), alle seguenti condizioni:

- **mediante due pozzi denominati: Pozzo 1, profondo 118 m, multi falda, con la falda più profonda posta tra 108 e 110 m dal p.c. e Pozzo 2, profondo 265 m, multi falda, con la prima falda captata a 112 m dal p.c. e quella più profonda, da 245 e 257 m dal p.c., costituita da circa 12 m di sabbie, appartenenti alla formazione geologica delle "Sabbie Gialle di Imola"; ubicati, rispettivamente, sui terreni distinti al Catasto del Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) al Foglio 29 mappali 83 e 94, nei punti di coordinate geografiche UTM RER: X=698320 Y=923987 e X=698334 Y=924131;**
- **con una portata massima di 10 l/s per complessivi 90.000 mc/a dal Pozzo 1 e con una portata massima di 7,5 l/s per complessivi 110.000 mc/a dal Pozzo 2, per un volume totale di 200.000 mc/a, di cui 194.471 ad uso industriale per la produzione di mangimi e farmaci veterinari, previo trattamento di demineralizzazione e depurazione, con impianto di recupero e riutilizzo di circa 20.000 mc/anno e 5.529 mc/a, ad uso irrigazione aree verdi di circa 0,9 ha di estensione;**
- **all'interno dell'area aziendale è presente un terzo pozzo denominato Pozzo 3, profondo 150 m, multifalda, inutilizzato e privo di colonna di pompaggio; ubicato sul terreno identificato al Foglio 29, mappale 94 (ex 58) del NCT del comune di Ozzano dell'Emilia;**
- **di chiusura della bocca pozzo del Pozzo 3, con coperchio flangiato;**
- **di predisposizione di contatore di volume sulla tubazione di mandata della pompa del Pozzo 2 e sulla tubazione di adduzione che va dai pozzi all'utenza dell'irrigazione delle aree verdi;**
- **di installazione di stazione di monitoraggio piezometrico in continuo all'interno del Pozzo 1 in sostituzione di quella esistente sul Pozzo 3;**
- **di monitoraggio dei volumi di prelievo annuale complessivi, differenziando quelli effettuati dal Pozzo 1 e dal Pozzo 2 e quelli per l'irrigazione delle aree verdi;**

- di monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici all'interno dei Pozzi 1 e 2 per tutta la durata della concessione, con frequenza ogni 12 ore;
- di trasmissione annuale all'amministrazione dei dati di monitoraggio;
- di limitare la durata della concessione al 31/12/2025, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della nuova derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico secondo i dati di pianificazione, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

preso atto dalla Relazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo e dai dati di monitoraggio trasmessi per il periodo 2020-2025, che:

- le acque dei pozzi sono utilizzate ad uso industriale per la produzione di farmaci veterinari e per il raffreddamento dei relativi impianti di produzione;
- nel pozzo 1 è stata installata una pompa Caprari Hp. 12,5E6x50-6/12+MC 612 alla profondità di circa -70 m da p.c. di portata massima 550 l/m (9,17 l/s) con prevalenza massima di 120 m;
- sono stati installati i contatori di volume sul pozzo 2 e sulla tubazione di adduzione che va dal pozzo 2 all'utenza dell'irrigazione delle aree verdi;
- la bocca pozzo del pozzo 3 è stata chiusa con flangia in acciaio e protetta da pozzetto in cls;
- una stazione di monitoraggio piezometrico in continuo all'interno del Pozzo 1 è stata installata in sostituzione di quella sul Pozzo 3;
- la media dei volumi di prelievo complessivi è di circa 110.000 mc/a con un massimo registrato nel 2023 di 116.548, di cui circa 70.000 prelevati dal pozzo 1 e circa 40.000 dal pozzo 2, quest'ultimi comprensivi dei volumi prelevati per l'irrigazione delle aree verdi che sono mediamente di circa 2.000 mc/a con un picco di 3.251 nel 2021;
- le oscillazioni dei livelli di soggiacenza piezometrica statico/dinamici nel pozzo 1 sono pari a 25-26/31 m nel periodo invernale/primaverile e a 28-29/31 m nel periodo estivo/autunnale; nel pozzo 2 sono pari a 31-32/39 m nel periodo invernale/primaverile e a 33-34/39 m nel periodo estivo/autunnale; con rapida risalita delle cadute piezometriche nelle ore di non utilizzo dei pozzi;

dato atto che, gli usi di acque pubbliche di produzione farmaci veterinari e di irrigazione di aree verdi aziendali sono assimilabili, rispettivamente, all'uso *industriale* e all'uso *irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lett. d) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

dato atto che in data 17/10/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata ai sensi dell'art. 27 d RR 41/2001 al procedimento di rinnovo di concessione;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della LR n. 6/2005;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione mediante entrambi i pozzi:**

- **interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021**, il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Quaderna confinato, codice 0482ER DQ2 CC*, caratterizzato da: stato quantitativo e chimico *Buono*, da assenza del rischio dello stato quantitativo, e, da impatti di tipo *Piez*, ovvero da abbassamento dei livelli piezometrici per prelievi eccessivi; e nel punto di derivazione: da soggiacenza piezometrica compresa tra 15 e 20 m di profondità (2010-2012) e trend piezometrico positivo (2002-2012); in un contesto di subsidenza caratterizzata da velocità di -2,5/-5,0 nel periodo 2016-2021 in peggioramento rispetto ai precedenti periodi 2006-2011 e 2011-2016 con velocità, rispettivamente, di -2,5/0 e 0/+2,5 mm/a;

- **comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", **un rischio ambientale (*repulsione*)**, per impatto *moderato* e criticità *media*, ma, trattandosi, di un rinnovo di un prelievo esistente, è comunque compatibile con gli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

considerato che, sia le condizioni piezometriche locali desunte dai dati di monitoraggio nei pozzi, sia gli impatti di tipo *Piez*, sia i dati di subsidenza, suggeriscono un peggioramento dello stato quantitativo del corpo idrico d'interesse, per prelievi eccessivi rispetto alla ricarica naturale;

tenuto conto che la ditta istante ha fruito nel tempo di importanti aumenti di volumi di prelievo in concessione passando dai 60.000 mc/a concessi nel 2010 ai 120.000 mc/a concessi nel 2011, fino ai 200.000 mc/a concessi nel 2020, senza mai superare, comunque, nell'intero periodo di concessione un volume massimo effettivo di 120.000 mc/a, così come risulta dai dati di monitoraggio;

ritenuto, pertanto, che si ritiene opportuno procedere ad una revisione dei volumi di prelievo in concessione, riducendo il volume massimo agli effettivi consumi idrici desunti dai dati di monitoraggio, ossia a 120.000 mc/a, comprensivo del volume per l'irrigazione delle aree verdi di 3.251 mc/a;

ritenuto che, per consentire al Concessionario di gestire tempestivamente un eventuale aumento dei fabbisogni, sia opportuno aggiungere al volume sopra fissato, solo per l'uso industriale, ossia 116.749 mc/a, un'aliquota del 10% pari a 11.675 mc/a, per un volume massimo complessivo da rilasciare in concessione pari a 131.675 mc/a;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione richiesto, **alle seguenti nuove condizioni**, di cui si richiamano, in particolare, quelle:

- di esercitare il prelievo con una portata massima complessiva di 17,5 l/s, di cui 10 l/s dal Pozzo 1 e 7,5 l/s dal Pozzo 2, **per un volume totale di 131.675 mc/a, di cui 128.424 ad uso industriale e 3.251 mc/a ad uso irrigazione aree verdi aziendali;**

- di **continuare il monitoraggio dei volumi di prelievo e di piezometria** e di trasmettere all'Amministrazione i relativi dati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2024;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della presente concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,00;
- di € 2.487,67 per il canone 2025;
- di € 368,07 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

verificato che, in aggiunta agli importi dovuti, come canone di concessione 2022, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di **€ 2.202,51**, e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2026;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/194636 del 03/11/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Ditta **FATRO SPA**, C.F.:01125080372, con sede legale in Via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO), **il rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** assentita con Determinazione n. 3105 del 06/07/2020, alle seguenti condizioni:

a) **mediante due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2**, ubicati, rispettivamente, sui terreni distinto al Catasto del Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) al Foglio 29 mappali 83 e 94, nei punti di coordinate geografiche UTMER: X=698320 Y=923987 e X=698334 Y=924131;

b) con una **portata massima complessiva di 17,5 l/s**, di cui 10 l/s dal Pozzo 1 e 7,5 l/s dal Pozzo 2, **per un volume totale di 131.675 mc/a, di cui 128.424 ad uso industriale e 3.251 mc/a ad uso irrigazione aree verdi aziendali**;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2034**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo alla scrivente amministrazione, prima della scadenza fissata;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di **stabilire** che il **canone annuale 2025** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.487,67**; importo versato anticipatamente al

ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che **i canoni annuali successivi al 2025**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di dare atto che, per il canone di concessione 2022, è stato effettuato un **versamento in eccesso di € 2.202,51** a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2026, pari a € **2.487,67**, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a € **285,16**, oltre l'eventuale adeguamento Istat;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al 10recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., **in € 2.487,67**, pari all'importo del canone annuale di concessione, ha

necessitato di un **versamento di € 368,07**, in aggiunta agli importi versati di € 1925,50 in sede di concessione rilasciata con Determina n. 16334 del 15/12/2011 (pratica BO08A0126/10VR01) e di € 194,10 in sede di rinnovo di concessione rilasciata con Determina n. 3105 del 06/07/2020 (pratica BO08A0126/15RN01); importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di notificare il presente provvedimento al richiedente;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60

giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **FATRO SPA**, C.F.:01125080372, con sede legale in Via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Quaderna confinato, codice 0482ER DQ2 CC*, mediante due pozzi **denominati Pozzo 1 e Pozzo 2**, ubicati, rispettivamente, sui terreni distinto al Catasto del Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) al Foglio 29 mappali 83 e 94, nei punti di coordinate geografiche UTMER: X=698320 Y=923987 e X=698334 Y=924131, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

B) il Pozzo 1, perforato con autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee n. 4750 del 15/05/1967 e successiva denuncia del 13/09/1979, è profondo 118 metri, multi falda, con la falda più profonda posta tra 108 e 110 metri dal p.c.. Nel pozzo è installata una pompa Caprari Hp. 12,5E6x50-6/12+MC 612 alla profondità di circa -70 m da p.c. di portata massima 550 l/m (9,17 l/s) con prevalenza massima di 120 m, con contatore di volume sulla tubazione di mandata;

il **Pozzo 2**, perforato con autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee n. 3965 del 13/04/1972, è profondo 265 metri, multi falda, con la prima falda captata a 112 metri dal p.c.. La falda più profonda, da 245 e 257 metri dal p.c., è costituita da circa 12 metri di sabbie, appartenenti alla formazione geologica di letteratura delle "Sabbie Gialle di Imola". Il pozzo è completato con una elettropompa sommersa tipo Caprari ESX, con una prevalenza di 121 metri ed una portata di esercizio di 7,5 l/s, con contatore di volume sulla tubazione di mandata;

C) il prelievo è stabilito con una **portata massima complessiva di 17,5 l/s**, di cui 10 l/s dal Pozzo 1 e 7,5 l/s dal Pozzo 2, **per un volume totale di 131.675 mc/a, di cui 128.424** per la produzione di farmaci veterinari e per il raffreddamento dei relativi impianti di produzione, e, **3.251 mc/a per l'irrigazione aree verdi aziendali** di circa 0,9 ha di estensione. Tali usi sono assimilabili, rispettivamente, all'uso *industriale* e all'uso *irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*, ai sensi

dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lett. d) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

L'irrigazione delle aree verdi si effettua mediante le acque prelevate dal pozzo 2 collegato all'impianto di irrigazione mediante rete idrica a monte della quale è posto un contatore di volume;

D) all'interno dell'area aziendale è presente un terzo pozzo denominato Pozzo 3, inutilizzato e privo di colonna di pompaggio; ubicato sul terreno identificato al Foglio 29, mappale 94 (ex 58) del NCT del comune di Ozzano dell'Emilia; perforato con autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee n. 3025 del 13/03/1964 e successiva denuncia del 28/09/1977; profondo 150 metri e con i filtri posizionati tra 98 e 105 e presumibilmente tra 140 e 145 metri dal p.c., con restringimento di colonna a -81 m, per cause non precisate.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- effettuare il **monitoraggio dei volumi** di prelievo complessivi, differenziando quelli effettuati dal Pozzo 1 e dal Pozzo 2 e quelli per l'irrigazione delle aree verdi;
- effettuare il **monitoraggio in continuo dei livelli di soggiacenza piezometrica** all'interno dei Pozzi 1 e 2 per tutta la durata della concessione, con frequenza ogni 12 ore;
- **trasmettere i dati di monitoraggio all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno**, successivo a quello di monitoraggio, con relative elaborazioni e rappresentazioni. Tra le rappresentazioni dei dati dovrà essere previsto un diagramma unico tempo-soggiacenza-volume annuale complessivo derivato, riepilogativo di tutti i dati

disponibili, compresi quelli dei periodi di monitoraggio precedenti.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2034, ai sensi della DGR n.787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7 **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8 **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9 **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.